

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett VIII
III - APPO
206EN.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Elisabetta Millevoli)

Servizi sociali e politiche per la famiglia
Pubblica istruzione Politiche Educative e Asili Nido

Annotata al Registro Generale data 31 DIC. 2013 N. 2275 Settore VIII - N. 219 Data 19-12-2013	Oggetto: Servizio "Sostegno Educativo domiciliare per nuclei familiari con figli minori". - Approvazione Capitolato speciale di appalto e Linee guida. Determinazione a contrarre ai sensi dell' art.192 del T.U.E.L.
--	--

BIL. pl 2014 2015 CAP. 1899.17 IMP. $\frac{2485 \text{ plen. } 2014}{2486 \text{ plen. } 2015}$
 FUNZ. 10 SERV. 04 INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredecim - giorno diciannove del mese di Dicembre nell'ufficio del Settore VIII - il Dirigente dott. Santi Di Stefano, ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Legge 08/11/00 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il D.P.R.S. 04/11/02 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia";

Vista la legge n. 10 del 31.07.03, con la quale la Regione Sicilia riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale;

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto D44 il quale prevede un'offerta di servizi ed interventi atti a rispondere con efficacia sempre maggiore alla complessità dei bisogni dei "minori" sostenendo quelle famiglie che si trovano in situazioni di carenze di ordine sociale e culturale che pregiudicano una sana ed equilibrata crescita del minore;

Preso atto che tra i servizi diretti all'infanzia ed all'adolescenza da diversi anni nel Comune di Ragusa viene attuato il servizio "Educativa Domiciliare per nuclei familiari con figli minori";

Dato atto che il citato servizio si pone i seguenti obiettivi:

1. favorire il percorso di crescita del minore attraverso un'azione educativa volta ad agire sui fattori che ne ostacolano il libero sviluppo;
2. favorire l'acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia compatibili con l'età del minore;
3. favorire il recupero scolastico con l'obiettivo di rafforzare l'autostima e creare le condizioni per offrire "pari opportunità" al minore, anche operando in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
4. sostenere la famiglia nei suoi compiti educativi attraverso un'azione di responsabilizzazione mirata a favorire le condizioni per un ambiente familiare il più idoneo possibile all'equilibrato sviluppo psicologico del/della minore aiutando i genitori a prendere coscienza dei loro doveri e di stili educativi idonei a mantenere la loro centralità educativa e contrastare il ricorso improprio alle deleghe;
5. attivare un lavoro di regia, volto a valorizzare la centralità del nucleo familiare nella gestione delle proprie difficoltà;
6. far acquisire ai genitori tecniche di comunicazione per migliorare il rapporto con i propri figli, affinando la responsabilità per cogliere quei segnali che possono indicare la presenza del disagio;

Considerato che il servizio è un sostegno alle funzioni educative familiari offerto alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti dei minori e le responsabilità genitoriali e che, agendo in un'ottica di prevenzione, ha come finalità principale quella di sostenere il ruolo educativo primario della famiglia, garantendo un supporto socio educativo a minori che presentino problematiche di socializzazione, crescita individuale, disagio socio familiare, per favorirne un armonico sviluppo senza allontanarli dal proprio ambiente di vita;

Dato altresì atto che le prestazioni del Servizio Educativo domiciliare possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo, così individuate:

➤ interventi educativi all'interno delle famiglie allo scopo di sostenere la crescita dei minori attraverso l'osservazione dello sviluppo e della peculiarità di ogni ragazzo/a nel proprio nucleo familiare;

- attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore, per lo sviluppo delle potenzialità, di acquisizione di concetti e regole, ecc.;
- lavoro di rete volto a favorire la partecipazione del/della minore alle attività ludiche, sportive, ricreative, culturali o altre attività educative a valenza socializzante, che il territorio offre agendo in sinergia con i Centri di Aggregazione, le Associazioni sportive, le Parrocchie e le altre Agenzie educative al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio-ambientale in conformità al Progetto Educativo Individuale;
- attivazione e conduzione di attività che coinvolgano piccoli gruppi di minori in luoghi diversi dal domicilio, individuati dall'ente appaltante come meglio specificato al successivo articolo;
- ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno;

Dato atto che la Ditta aggiudicatrice dovrà garantire per lo svolgimento del servizio la presenza delle seguenti figure professionali come meglio specificato nel Capitolato Speciale di affidamento del servizio:

- assistente sociale;
- educatori professionali
- operatori socio assistenziali
- psicologo

Dato atto che, in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 1468 del 06/07/10 e n. 40 del 20/01/11, n. 685 del 20/05/2013 e n. 1403 del 10/10/2013 il servizio sarà gestito dal Consorzio di cooperative sociali "Quarantacinque" con sede a Reggio Emilia, fino al 31/12/2013;

Atteso che l'attuazione del predetto servizio riveste una particolare importanza in risposta al bisogno di offrire un sostegno alle famiglie che vivono particolari momenti di problematicità

Ritenuto opportuno indire una gara pubblica per l'affidamento del Sostegno Educativo domiciliare per nuclei familiari con figli minori per la durata di ventitre mesi dall'affidamento del servizio;

Visto il capitolato speciale e le linee guida (criteri per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), che come allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, inoltre, di stabilire i seguenti requisiti generali di accesso alla procedura di selezione: essere soggetti del "Terzo Settore" ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal capitolato, iscritti, ove richiesto, al rispettivo albo regionale e/o nazionale e che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS le associazioni di volontariato di cui alla L.266/91 in generale e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. Possono, inoltre concorrere le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/06.

Atteso che si rende, altresì, necessario impegnare la spesa di € 225,00 per il pagamento del contributo all' A.V.C.P.;

Atteso che la spesa complessiva, per mesi ventitre ammonta ad € 450.753,90, oltre IVA al 4%, e, pertanto, complessivamente a € 468.784,06;

Ritenuto di procedere all'impegno della spesa complessiva di € 469,009,06 dal cap. 1926 Funz 10 Serv. 04 Int. 03 come segue:

- ◆ € 250.000,00 Bil 2014 sul cap. 1899.17 Funz. 10 Serv. 04 Int. 03;
- ◆ € 219009,06 Bil 2015 sul cap. 1899.17 Funz. 10 Serv. 04 Int. 03;

Dato atto che, attraverso il sistema SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito il seguente codice di Identificazione gara (CIG) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l 136/2010 e successive modificazioni: CIG 5520867B90

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, la determinazione a contrarre deve

obbligatoriamente indicare:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- il valore economico;
- la forma del contratto;
- le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

Dato atto per le superiori considerazioni che:

- il fine di pubblico interesse e l'oggetto sono stati sopra esplicitati;
- il valore economico della gara è pari a € 468.784,06;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- per le clausole ritenute essenziali si rinvia alle disposizioni di cui al capitolato specilae di appalto;
- si procederà alla scelta del contraente tramite procedura aperta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti la legge regionale n. 22/1986, l'art. 192 del TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), gli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/06;

Considerato che in materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Premesso che

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa,

1. di approvare la presente Determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 dell'art. D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del T.U.E.L. (D. Lgs 267/2008), richiamando quanto esposto nella parte espositiva del presente provvedimento con riferimento al pubblico interesse che si intende perseguire con la stipula del Contratto e di dare atto che:
 - il valore economico della gara è pari a € 468.784,06;
 - il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 - per le clausole ritenute essenziali si rinvia alle disposizioni di cui al capitolato specilae di appalto;
 - si procederà alla scelta del contraente tramite procedura aperta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii;
2. di stabilire i seguenti requisiti generali di accesso alla procedura di selezione:
 - essere soggetti del "Terzo Settore" ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal capitolato, iscritti, ove richiesto, al rispettivo albo regionale e/o nazionale e che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS in generale, le associazioni di volontariato di cui alla L.266/91 le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006 e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. Possono, inoltre concorrere le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/06.
3. dare mandato al dirigente del settore II (gestione e sviluppo delle risorse umane e gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare, contratti) di procedere all'affidamento del Servizio di "Sostegno Educativo domiciliare per nuclei familiari con figli minori", secondo le disposizioni contenute nel capitolato speciale (allegato "A") e nelle linee guida (allegato "B") parte integrante della presente determinazione, utilizzando il metodo della procedura aperta e il criterio dell'offerta economicamente

- più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/06;
4. Stabilire i seguenti requisiti specifici di capacità economica per la partecipazione alla gara:
 - fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2010,2011,2012) non inferiore a 460.000,00;
 - Avere gestito nell'ultimo triennio (2010,2011,2012) servizi di cui alla presente gara per un importo annuo non inferiore a € 150.000,00;
 5. dare atto che i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 1.000,00 e sono ricompresi nell'importo complessivo della gara;
 6. dare atto che la durata dell'affidamento è fissata in mesi 23 (ventitre) a decorrere dalla data di stipula del contratto e che l'importo a base di gara è determinato in € 450.753,90 oltre IVA al 4% per un importo complessivo pari a € 468.784,06
 7. di approvare il Capitolato speciale e Linee guida, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 8. di impegnare l'importo complessivo di € 469,009,06 di cui € 468.784,06 per la copertura dei costi del servizio e la rimanente somma di € 225,00 per il pagamento del contributo all'A.V.C.P., alla funz. 10, serv. 04, int. 03, capitolo 1926 come segue:
 - € 250.000,00 Bil 2014 sul cap. 1899.17 Funz. 10 Serv. 04 Int. 03; *Imp. 2485*
 - € 219.009,06 Bil 2015 sul cap. 1899.17 Funz. 10 Serv. 04 Int. 03; *Imp. 2486*

Allegati parte integrante:
Allegato A Capitolato speciale
Allegato B Linee guida

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Tiziana Firrincidi

IL DIRIGENTE

Dott. Santi Di Stefano

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale ed al Settore Ragioneria

FUNZIONARIO

Dott.ssa Tiziana Firrincidi

IL DIRIGENTE


Dott. Santi Di Stefano

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - 4 comma - del TUEL

Ragusa, 31.12.2013


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21 GEN. 2014


IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 GEN. 2014 al 28 GEN. 2014

Ragusa 29 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE



nr 16 fasciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2275 del 31 DIC. 2013



Y

CITTÀ DI RAGUSA

**SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTA'**

CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO

Allegato A

—1—

Art. 1 – Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio Educativo Domiciliare come definito dal presente Capitolato, in favore di minori e del loro nucleo familiare, residenti nel territorio comunale di Ragusa.

Art. 2 - Definizione – Finalità

1. Il Servizio Educativo Domiciliare consiste nel sostegno alle funzioni educative familiari offerto alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio- educativo atto a sostenere i diritti del/della minore e le responsabilità genitoriali.
2. Il Servizio Educativo Domiciliare agendo in un'ottica di prevenzione, ha come finalità principale quella di sostenere il ruolo educativo primario della famiglia, garantendo un supporto socio educativo a minori che presentino problematiche di socializzazione, crescita individuale, disagio socio familiare, per favorirne un armonico sviluppo senza allontanarli dal proprio ambiente di vita. Tale intervento è più o meno lungo a seconda della complessità della situazione, delle resistenze e della recettività del minore, in un'ottica che non si limita all'erogazione di un aiuto ma da un lato mira, mediante tale aiuto, a indurre un certo grado di autonomia nel bambino/ragazzo, facendo leva sulle sue risorse personali, mentre dall'altro mira ad un progressivo passaggio di consegne dall'educatore alla famiglia.
3. La progettazione, l'esecuzione e la gestione del servizio dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni vigenti in materia di gestione di servizi per minori.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari del servizio sono nuclei famigliari in presenza di minori, che si trovino in stato di disagio sociale di gravità medio - lieve per situazioni multiproblematiche, tali comunque da non richiedere interventi di allontanamento, o per difficoltà anche temporanea, che incidono negativamente sull'esercizio della funzione educativa genitoriale e quindi, sulla possibilità di assicurare un'armonica crescita psicofisica ed un'adeguata socializzazione dei minori.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio viene attivato in presenza di:
 - minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;
 - minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di allontanamento;
 - minori sottoposti a provvedimenti degli Organi giudiziari (Tribunale Ordinario – Tribunale per minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile).

Art. 4 – Prestazioni - Compiti e ruolo dell'affidatario

1. L'affidatario è tenuto ad erogare le prestazioni di cui al presente capitolato, in favore dei nuclei familiari segnalati dalla Coordinatrice Tecnico-Organizzativa del Comune di Ragusa.
2. Per il raggiungimento delle finalità così come definite ai precedenti articoli, il servizio deve garantire in particolare l'attivazione di misure ed interventi volti a:
 - favorire il percorso di crescita attraverso un'azione educativa volta anche ad agire sui fattori che ne ostacolano il libero sviluppo;

- stimolare l'acquisizione di competenze e capacità ad utilizzare le proprie risorse;
 - favorire l'acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia compatibili con l'età del/della minore;
 - favorire il recupero scolastico con l'obiettivo di rafforzare l'autostima e creare le condizioni per offrire "pari opportunità" al/alla minore, anche operando in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 - sostenere la famiglia nei suoi compiti educativi attraverso un'azione di responsabilizzazione mirata a favorire le condizioni per un ambiente familiare il più idoneo possibile all'equilibrato sviluppo psico-fisico del/della minore aiutando i genitori a prendere coscienza dei loro doveri e di stili educativi idonei a mantenere la loro centralità educativa e contrastare il ricorso improprio alle deleghe;
 - attivare un lavoro di regia, volto a valorizzare la centralità del nucleo familiare nella gestione delle proprie difficoltà;
 - far acquisire ai genitori tecniche di comunicazione che li aiutino a migliorare il rapporto con i propri figli, a sviluppare la capacità di distinguere i propri problemi da quelli dei figli, affinando la sensibilità per cogliere quei segnali che possono indicare la presenza del disagio;
 - operare in équipe con le figure professionali dei Servizi Sociali e dell'AUSL
3. Le prestazioni di Servizio Educativo domiciliare da erogare possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, così individuate:
- interventi educativi all'interno delle famiglie allo scopo di sostenere la crescita dei minori attraverso l'osservazione dello sviluppo e della peculiarità di ogni ragazzo/a nel proprio nucleo familiare;
 - attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore, per lo sviluppo delle potenzialità, di acquisizione di concetti e regole, ecc.;
 - lavoro di rete volto a favorire la partecipazione del/della minore alle attività ludiche, sportive, ricreative, culturali o altre attività educative a valenza socializzante, che il territorio offre agendo in sinergia con i Centri di Aggregazione gestiti dal Comune di Ragusa per il tramite di organizzazioni di volontariato, le Associazioni sportive, le Parrocchie e le altre Agenzie educative al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio-ambientale in conformità al Progetto Educativo Individuale;
 - attivazione e conduzione di attività che coinvolgano piccoli gruppi di minori in luoghi diversi dal domicilio, individuati dall'ente appaltante come meglio specificato al successivo articolo;
 - ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.
4. Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'Impresa. In particolare, l'affidatario assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli educatori individuando le forme più opportune a tale scopo (controlli a campione a mezzo telefono, schede di registrazione viste dalla famiglia etc.)
5. L'organizzazione complessiva del Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità tenendo conto in particolare:

- della specificità dei Progetti Educativi Individuali, in particolare obiettivi da perseguire, modalità di svolgimento, risorse da valorizzare, durata prevista dell'intervento;
 - dell'arco orario di svolgimento degli interventi domiciliari come indicati nei Progetti Educativi Individuali verificandone la compatibilità con l'organizzazione complessiva del Servizio e la disponibilità dei singoli operatori;
 - del percorso stradale (tracciato ottimale) sulla base della prossimità di residenza dei nuclei familiari, che andrà sempre monitorato sulla base dell'ingresso / uscita o della riduzione / potenziamento del servizio, dei minori;
 - del migliore e più efficace abbinamento Educatore/minore/nucleo familiare;
 - delle indicazioni di massima della Coordinatrice Tecnico-Organizzativa del Comune di Ragusa.
7. L'affidatario informa tempestivamente la Coordinatrice Tecnico-Organizzativa del Comune di Ragusa su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del Servizio ed è tenuto a individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dalla stessa.
 8. L'affidatario è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nel servizio oltre a consegnare all'Amministrazione una relazione mensile sull'andamento complessivo del servizio nonché sui singoli casi, al fine di una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti. Tali comunicazioni vanno inviate alla Coordinatrice Tecnico-Organizzativa del Comune.
 9. Il Comune non fornirà né il materiale né le attrezzature né gli automezzi necessari al regolare andamento del servizio che dovrà essere effettuato con strumenti e beni messi a disposizione dall'affidatario. Con riferimento al parco mezzi, l'affidatario a propria discrezionalità, può avvalersi di mezzi di proprietà dell'educatore domiciliare previa autorizzazione dell'affidatario stesso; in ogni caso strumenti e beni mobili e immobili utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in regola con le coperture assicurative.
 10. Per l'espletamento del servizio gli operatori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'Impresa affidataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Art. 5 – Attività

1. Il servizio compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente, viene effettuato nel corso dell'anno sulla base del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui al successivo articolo.
2. Il servizio si realizza mediante percorsi educativi di accompagnamento temporaneo a favore dei minori e dei loro nuclei familiari; l'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale di appartenenza e prevede, accanto ad un lavoro di sostegno educativo al minore nelle sue attività quotidiane, anche l'attivazione di azioni mirate di sostegno pedagogico ai genitori che necessitano di supporto nelle relazioni con i figli e nell'assolvimento dei loro compiti educativi.
3. Le azioni di sostegno ai minori e alle loro famiglie si inseriscono in un approccio che favorisce la valorizzazione delle competenze e delle risorse personali e del sapere esperienziale. Le azioni

professionali, unitamente a quelle esperienziali delle famiglie, devono essere strettamente connesse con quelle della comunità di riferimento, al fine di sviluppare e/o potenziare le capacità familiari di cogliere le opportunità territoriali o di essere parte attiva nella definizione delle stesse.

4. La logica di rete presuppone il lavoro con il territorio inteso come contesto di vita, come domicilio allargato che integra e supporta alcune funzioni educative dei nuclei familiari; pertanto l'attività a favore dei minori mette al centro il minore e la sua famiglia, e si esprime attraverso l'operato sinergico di una pluralità di attori sociali presenti nel territorio con funzioni socio-educative (centri di aggregazione, sportivi, ricreativi, culturali).
5. Il Progetto Educativo Individualizzato può prevedere che il servizio si svolga al di fuori dell'ambiente familiare, presso altre sedi individuate dall'Amministrazione Comunale, quando sia opportuno operare in un contesto "neutro", o comunque, quando lo si ritenga utile per il miglior perseguimento degli obiettivi di autonomia e sviluppo delle capacità relazionali del/della minore.
6. Laddove lo si riconosca come necessario per la maggiore efficacia dell'intervento educativo, l'attività che si espliciti in spazi diversi da quello domiciliare, può coinvolgere contestualmente piccoli gruppi di minori che abbiano necessità di maggiori opportunità di confronto quale modalità per agevolare il loro difficile percorso di crescita. A tal fine l'affidatario dovrà mettere a disposizione dell'equipe degli educatori ambienti di adeguate dimensioni e condizioni.
7. Per il periodo estivo, successivamente alla chiusura delle scuole potrà essere prevista una diversa e flessibile articolazione degli orari di lavoro degli educatori per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei minori e/o per l'organizzazione di attività socio-ricreative e formative anche per l'intera giornata.

Art. 6 - Progetto Educativo Individualizzato

1. Il Progetto Educativo Individualizzato - predisposto in forma congiunta sia dal Servizio Sociale Professionale che ha in carico il/la minore ed il suo nucleo familiare, che dall'educatore incaricato del servizio e condiviso con gli esercenti la potestà genitoriale - è finalizzato a garantire la maggior efficacia dell'intervento educativo ed è il documento di riferimento per i suddetti soggetti chiamati, a diverso titolo, a favorire la crescita equilibrata ed il recupero delle capacità e competenze del/della minore.
2. Il Progetto nasce dalla valutazione del contesto familiare, relazionale e ambientale del/della minore e delle sue problematiche specifiche, effettuata dall'Assistente Sociale del Comune, responsabile del caso, e può prevedere un lavoro di rete con servizi pubblici e privati. È compito dell'Assistente Sociale responsabile del caso effettuare periodici momenti di confronto con gli operatori domiciliari sull'andamento degli interventi educativi sul nucleo anche al fine di aggiornare periodicamente (con cadenza annuale) il Progetto Educativo Individualizzato.
3. Il Progetto Educativo Individualizzato deve contenere i seguenti elementi, che costituiscono punto di riferimento essenziale per l'educatore che realizza l'intervento:
 - obiettivi, descrizione e tempistica delle singole azioni coerenti con le finalità del Progetto stesso; previsione di durata complessiva dell'intervento; monte ore settimanale e sua articolazione;
 - individuazione dell'area di intervento specifica che dovrà essere particolarmente curata dall'educatore e relative prestazioni; figure professionali e non, con le quali l'educatore dovrà collaborare;

- modalità di coinvolgimento della famiglia, per quanto attuabile, nella condivisione del Progetto Educativo Individualizzato e nel concreto perseguimento degli obiettivi prefissi, al fine di garantire la maggiore efficacia dell'intervento;
- indicazione delle risorse territoriali potenzialmente attivabili nel lavoro di rete e modalità di coinvolgimento (Scuola, Agenzie educative o luoghi di socializzazione presenti sul territorio, rete parentale, amicale, etc.);
- modalità, tempistica e indicatori per il monitoraggio periodico e la verifica del progressivo raggiungimento degli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato.

Art. 7 – Articolazione Organizzativa

1. Il Servizio Educativo Domiciliare viene realizzato attraverso l'azione congiunta delle seguenti figure:

1.1 **Assistente Sociale**, cui compete, in raccordo con la Coordinatrice Tecnico – organizzativa dell'Amministrazione Comunale:

- l'individuazione della casistica che necessita di usufruire del Servizio Educativo Domiciliare;
- l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato, già condiviso, per quanto possibile, con il nucleo familiare del/della minore, avvalendosi di competenze e risorse sia interne che esterne al servizio;
- la verifica della qualità e dell'efficacia dei singoli interventi erogati e dei risultati raggiunti;

1.2 **Coordinatrice Tecnico-Organizzativa** dell'Amministrazione Comunale, cui compete:

- il presidio complessivo del Servizio Educativo Domiciliare;
- la segnalazione della casistica e la comunicazione al soggetto affidatario del servizio, del Progetto Educativo Individuale proposto dall'Operatore Professionale Responsabile del caso;
- la verifica costante dell'organizzazione e dell'andamento complessivo del Servizio;
- le eventuali modifiche organizzative e strategiche da apportare alle modalità di erogazione del servizio, concordandole con il soggetto affidatario, al fine di ottimizzare le prestazioni;
- monitoraggio e verifica attraverso apposito cruscotto di indicatori, della efficienza, efficacia, qualità del Servizio Educativo Domiciliare, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo del Comune.

1.3 **Educatori**: L'educatore svolge un ruolo di primaria importanza in quanto deve rappresentare la figura adulta significativa, capace di stimolare il/la minore alla riflessione e alla conoscenza di sé; in tal senso, il rapporto personale educatore – minore è strategico per la buona riuscita del Progetto Educativo Individuale. L'educatore, utilizzando la propria metodologia professionale ed il lavoro di rete, agisce in maniera attiva e propositiva, per:

- aiutare il minore, alla riflessione personale, all'attitudine all'ascolto, all'osservazione, alla cooperazione in ambito familiare, scolastico e sociale;
- stimolare il/la minore al rispetto di Sé e degli altri, alla capacità di incanalare la propria aggressività in comunicazione positiva;
- favorire la conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse, la capacità di fare, lo sviluppo di una capacità critica, la capacità di comunicare;
- sostenere il/la minore nell'attività didattica in orario extra scolastico, in stretta collaborazione con gli insegnanti ed i genitori, per favorire un recupero idoneo a rafforzare la stima personale

del/della minore, a favorire il senso delle regole, lo sviluppo di competenze nell'organizzazione e gestione del tempo;

- promuovere l'integrazione sociale agevolando la partecipazione del/della minore alle attività sportive e ricreative o comunque ai diversi luoghi di aggregazione che il territorio offre (Centri di aggregazione, oratorio, biblioteche etc.);
- collaborare con gli operatori che hanno in carico il/la minore, alla fondamentale funzione di sostegno alla famiglia nel suo ruolo educativo e nello svolgimento delle funzioni genitoriali;
- agire da osservatore dell'ambiente di vita del/della minore fornendo le informazioni di ritorno e proponendo all'operatore professionale di riferimento, le conseguenti modifiche o aggiornamenti in itinere, da apportare al Progetto Educativo Individualizzato per la maggiore efficacia dell'intervento. L'educatore può essere coinvolto – su valutazione della Coordinatrice Tecnico - Organizzativa del servizio e in base a una relazione scritta dell'Assistente sociale del Comune referente del caso – in attività di osservazione tra un minore e un suo familiare, disposti dall'Autorità Giudiziaria.
- Inoltre l'Educatore relazionerà con cadenza semestrale su ciascun nucleo familiare seguito con riferimento agli obiettivi ed agli interventi previsti dal Progetto Educativo Individualizzato.

1.4 Operatore socio-assistenziale (OSA) : è la figura professionale che svolge, in stretta collaborazione con l'Educatore e a supporto degli interventi programmati, le seguenti funzioni:

- interventi educativi domiciliari al fine di migliorare le condizioni igieniche delle persone e dell'abitazione (educazione all'igiene personale e degli ambienti, all'uso degli elettrodomestici, preparazione e somministrazione dei pasti, razionalizzazione delle spese ad esempio: alimentari, utenze e quanto necessario ad assicurare condizioni di vita dignitose); sostegno nel disbrigo pratiche.
- Inoltre l'OSA relazionerà con cadenza semestrale su ciascun nucleo familiare seguito con riferimento agli obiettivi ed agli interventi previsti dal Progetto Educativo Individualizzato.


1.6 Psicologo: la figura dello Psicologo è finalizzata a:

- Collaborare e fornire consulenza agli operatori nella conduzione degli interventi previsti dal P.E.I. in raccordo con le altre figure specialistiche coinvolte in ciascun caso;
- Avviare interventi di supervisione all'equipe degli operatori, finalizzati alla condivisione delle esperienze, al sostegno nella gestione delle difficoltà e di prevenzione dall'insorgenza di stress e sindrome di "burn-out".
- Collabora con gli educatori nella elaborazione delle attività socio-formative proposte a gruppi ristretti di minori;
- Programmare, di concerto con il coordinatore tecnico, attività di sostegno alla genitorialità in favore di gruppi di genitori con simili problematiche.

Art. 8 - Quantificazione del Servizio

1. Il Servizio Educativo Domiciliare prevede:

1.a) Un totale massimo presumibile pari a n. **21505 ore per tutto il periodo di durata contrattuale**, per gli interventi educativi diretti, generalmente pomeridiani, strutturati di norma su cinque giorni a settimana, secondo un preciso orario individuale, da distribuirsi nel corso dell'intero periodo, secondo le indicazioni contenute nei Progetti Educativi Individualizzati:



	N.	Ore/mese	Mesi	Totale ore
Assistente Sociale	1	85	23	1955
Educatori	8	85	23	15640
OSA	2	85	23	3910

1.b) Un totale massimo presumibile pari a **n. 575 ore per tutto il periodo di durata contrattuale** per programmazione, per incontri mensili di verifica e controllo con la Referente Tecnico -Organizzativa del Comune, per la verifica sul progetto individualizzato tra i singoli educatori, per il raccordo programmatico ed operativo del servizio tra affidatario e stazione appaltante, per gli incontri di supervisione con lo Psicologo, nonché per esigenze diverse che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento del servizio, secondo la seguente distribuzione:

	N.	Ore/mese	Mesi	Totale ore
Assistente Sociale	1	5	23	115
educatori	8	5	23	115
OSA	2	5	23	115
Psicologo	1	10/ 20	23	230

- Il monte ore di cui al precedente comma punto 1.a, può subire riduzioni sulla base del numero dei minori effettivamente inseriti nel Servizio e dei relativi Progetti Educativi Individualizzati fermo restando il corrispettivo orario offerto in sede di gara e la facoltà di recesso da parte dell'affidataria nel rispetto di quanto stabilito al comma 1°, ultimo periodo, del successivo articolo 17.
- In considerazione del territorio comunale, della residenza attuale dei minori attualmente utenti del servizio ubicati quasi totalmente presso la città di Ragusa, nonché delle caratteristiche del servizio che può essere svolto quasi esclusivamente durante le ore pomeridiane di fatto limitando la mobilità degli educatori, non è previsto rimborso chilometrico.

Art. 9 – Personale Socio-Educativo - Requisiti – Funzioni

- L'affidatario garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio, utilizzando come operatori persone di assoluta fiducia che devono possedere i requisiti necessari per le mansioni da svolgere. Per lo svolgimento del servizio in oggetto le prestazioni dovranno essere garantite con figure professionali di **Educatore professionale, Assistente Sociale, Operatore socio-assistenziale, Psicologo**
- L'educatore svolge le funzioni in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 7, punto 1.3;
- L'Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.) svolge le funzioni in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 7, punto 1.4
- L'Assistente Sociale svolge le funzioni in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 7, punto 1.5
- Lo Psicologo svolge le funzioni in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 7, punto 1.6;

Art. 10 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. In caso di eventi di particolare gravità o comunque di rilievo che occorranzo ai/minori, di cui l'educatore venga a conoscenza, questi si rapporta immediatamente al referente del Comune di riferimento dell'utente. L'Educatore è inoltre tenuto a comunicare per iscritto o secondo le modalità stabilite dalle prassi operative eventualmente determinate dall'Amministrazione Comunale, ogni mutamento significativo che intervenga nell'ambito della famiglia in cui presta il servizio.
3. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile dell'ufficio di Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'affidataria, la quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 11 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità

1. L'affidatario si obbliga :

- a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- ad assicurare, in attuazione dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, l'impiego degli stessi operatori utilizzati dalla precedente ditta affidataria, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali in essere per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio e che risultino:**b.1** in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa; **b.2** non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è Titolare del Trattamento dei dati e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Ragusa procedendo a trasmettere all'Amministrazione esclusivamente gli atti e documenti a comprovare i requisiti di cui al punto b.1;



- a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- ad operare con un numero adeguato di educatori di ambo i sessi che viene indicato sulla base dei casi in carico al servizio, idonei ad operare con modalità che assicurino il progressivo perseguimento degli obiettivi contenuti nel Progetto Educativo Individualizzato del/della minore assegnato/a e l'efficacia dell'intervento educativo;
- a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (solo in caso di variazioni rispetto agli operatori uscenti e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili durante l'esecuzione del contratto), l'elenco nominativo degli educatori, assistente sociale e operatori socio-assistenziali, psicologo, impiegati, la relativa qualifica e curricula; sostituire il personale assente (ferie, malattia, maternità, altro), per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del Coordinatore Tecnico del Comune; in ogni caso, l'assenza da parte dell'educatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidataria e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;
- a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso educativo intrapreso e la continuità del progetto individuale, di evitare possibili regressioni o rifiuti da parte del/della minore e/o della sua famiglia e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- a designare un Referente del servizio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo 7 comma 1, punto 1.5 e ad indicarne il nominativo al momento della sottoscrizione del contratto;
- ad espletare, per il miglior svolgimento del lavoro educativo, quali modalità formative:
 - percorsi di autoformazione interni al gruppo di operatori impegnati nel servizio;
 - supervisione periodica del lavoro svolto con una figura di Psicologo messa a disposizione dall'affidataria;
 - incontri di verifica tra il gruppo di educatori, il Referente dell'affidataria e la Coordinatrice tecnico organizzativa del Servizio per il Comune di Ragusa con cadenza mensile.
 - Incontri settimanali di raccordo e di programmazione fra l'equipe degli educatori ed il Referente della Cooperativa
- a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;
- a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione in seno ad apposito gruppo di lavoro integrato;
- a redigere con cadenza semestrale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidataria è tenuta:

- a) a dare immediata comunicazione alla Referente Tecnico - organizzativa del Comune, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione dell'intervento educativo (esempio: assenze del minore dal domicilio o altra sede autorizzata, trasferimento di residenza dell'utenza, etc.);
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio e/o specifici del Progetto Educativo Individualizzato od alla realizzazione delle attività programmate nel P.E.I., dell'eventuale difficoltà di rapporti tra l'educatore ed il/la minore e/o la sua famiglia ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'affidataria è tenuta inoltre a:

- rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 19;
- stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi -Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio del/della minore o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi "in itinere"; L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.



4. La Cooperativa solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 12 - Verifiche e Controlli

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidataria presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.

2. In riferimento alla regolarità contributiva, l'affidataria deve consegnare all'Amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto ed in seguito, dopo sei mesi dalla firma ed entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, copia di idonea documentazione attestante il regolare versamento dei contributi; in ogni caso, l'Amministrazione potrà in qualunque momento, richiedere a corredo di ogni fattura mensile, la consegna di copia del modello DURC che l'affidataria è tenuta a presentare.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate al corretto espletamento del servizio.

Art. 13 - Durata – Rinnovo

1. Il servizio oggetto di gara viene affidato per la durata di mesi 23 (ventitre) a decorrere dalla firma del contratto.

2. L'affidataria è tenuta, in ogni caso, ad eseguire, senza alcuna indennità di sorta, le variazioni che non superino il quinto dell'importo dell'appalto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 14 - Corrispettivo - Pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata di mesi 23(ventitre), viene fissato in € 468.784,06;

L'importo presunto è stato calcolato secondo quanto previsto dal CCNL del settore della cooperazione sociale.

2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidataria si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento relativa alla regolare esecuzione del servizio, supportate da un prospetto sottoscritto, dal quale risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati con l'indicazione del numero di ore

effettuate da ciascuno presso i singoli utenti con modalità che ne rispettino la riservatezza, ed il numero delle ore totali svolte nel mese.

4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Art. 15 – Estensione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l'affidataria dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Art. 16 – Recesso e Riduzione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio Educativo Domiciliare, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto di gara, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'affidataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% di quello già affidato, la Cooperativa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

2. Qualora il servizio debba essere interrotto per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'affidataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Art. 17 – Adeguamenti dei Prezzi

1. Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 18 – Scioperi

1. L'affidataria del servizio, è tenuta, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio educativo domiciliare.

Art. 19 – Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.

1. L'affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. L'affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. L' affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del (D.U.V.R.I.) Documento di Valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio Educativo Domiciliare nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
4. Qualora il personale del soggetto affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente Servizio Politiche Sociali.

Art. 20 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio Educativo Domiciliare. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
2. L' affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica **un referente della ditta per il trattamento dei dati**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:
 - opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo eed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
 - attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
 - è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
 - consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
 - provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
 - i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
 - l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
 - è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
 - è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
 - i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza

di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 21– Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.

3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente dell'ufficio di Servizio Sociale, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art. 22 – Divieto di subappalto e Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 23 – Cauzione

1. L'affidataria, dovrà costituire regolare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Iva, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, mediante fideiussione o polizza assicurativa a norma di legge e secondo le modalità e le clausole di cui all' art. 113 D.Lgs. 163/2006.

Art. 24 – Controversie

1. Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e l'affidataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dall'Amministrazione Comunale, dall'affidataria e uno di comune accordo tra le parti, i quali decideranno secondo le norme di diritto.

2. Durante l'espletamento del giudizio arbitrale e sino alla pronuncia del lodo, al fine di garantire la continuità del servizio, la Cooperativa non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento per eventuale danno da rivalersi su eventuali crediti dell'affidataria, nei seguenti casi:

- a. mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 3°, del precedente articolo 11;
- b. grave inadempienza dell'affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- c. in caso di subappalto;
- d. mancato rispetto degli obblighi inerenti la normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- f. ritardi continuati e ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione.

Art. 26 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

1. L'affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore.

2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 28 – Vincolatività delle offerte

1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte della Cooperativa concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e dell'Avviso pubblico.

n. 55 Jaccato

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2275 del 31 DIC. 2013



CITTÀ DI RAGUSA

**SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ'**

LINEE GUIDA

Allegato B

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated loop with a horizontal stroke extending to the left.

Destinatari dell'appalto

Possono partecipare alla selezione pubblica i soggetti del "Terzo Settore" ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal capitolato, iscritti, ove richiesto, al rispettivo albo regionale e/o nazionale e che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS le associazioni di volontariato di cui alla L.266/91, le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006, in generale e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, in base ai criteri di seguito riportati:

Elementi di Valutazione	Fattore ponderale
A Costo del servizio	20
B Qualità del servizio	65
C Formazione e professionalità aggiuntive proposte per il servizio oggetto di gara	15
Totale punti	100

A – Costo del Servizio:

Fattore Ponderale 20

L'assegnazione del punteggio relativo al costo del servizio offerto (espresso esclusivamente in valore assoluto), avviene proporzionalmente tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala previa richiesta giustificazioni in merito, attribuendo all'offerta più bassa il massimo punteggio, secondo la seguente formula:

OFFERTA PIÙ BASSA X 20

----- = 20 PUNTI

OFFERTA PIÙ BASSA

OFFERTA PIÙ BASSA X 20

----- = X PUNTI

OGNI ULTERIORE SINGOLA OFFERTA

B – Qualità del Servizio. (da proporre seguendo preferibilmente la traccia del Modello 4 disponibile sul sito del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.it)

Fattore Ponderale 65

Nella valutazione del progetto per la gestione del Servizio oggetto di gara sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta e pertanto l'elaborato progettuale non dovrà superare, nr. 10 cartelle ovvero 10 fogli formato A4, redatti in un'unica facciata, interlinea "singola" carattere "Times New Roman" e corpo "12".

La rispondenza dei parametri valutativi è determinata secondo la seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Valutazione
0	nulla
0,3	limitata
0,6	sufficiente
0,8	Buona

b.1 – Attività svolte e Progetto educativo individualizzato (P.E.I.) Sub fattore ponderale 25

L'offerente dovrà illustrare dettagliatamente le modalità di realizzazione e di verifica come previsto all'art.5 e 6 del capitolato.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto **b.1**, si terrà conto in particolare dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
<i>Descrizione del punto b.1 assente /inappropriata</i>	0
<i>Descrizione del punto b.1 incompleta/limitata</i>	0,3
<i>Descrizione del punto b.1 completa ma non soddisfacente in tutti gli elementi</i>	0,6
<i>Descrizione del punto b.1 completa e soddisfacente in tutti gli elementi</i>	0,8
<i>Descrizione completa del punto b.1 arricchita da elementi aggiuntivi/innovativi rispetto a quelli richiesti</i>	1

b. 2 – Programma di gestione tecnico organizzativa Sub fattore ponderale 15

- *Modalità di organizzazione delle prestazioni richieste dal capitolato;*
- *Descrizione della metodologia utilizzata a supporto delle prestazioni previste nel capitolato;*
- *Modalità di verifica delle prestazioni richieste con riferimento ai servizi del capitolato ed ai compiti degli operatori impiegati;*
- *proposte innovative di qualificazione organizzativa del lavoro;*

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto **b.2**, verrà valutato in particolare, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del modello gestionale proposto e si terrà conto dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
<i>Descrizione del punto b.1 assente /inappropriata</i>	0
<i>Descrizione del punto b.1 incompleta/limitata</i>	0,3
<i>Descrizione del punto b.1 completa ma non soddisfacente in tutti gli elementi</i>	0,6
<i>Descrizione del punto b.1 completa e soddisfacente in tutti gli elementi</i>	0,8
<i>Descrizione completa del punto b.1 arricchita da elementi innovativi rispetto a quelli richiesti</i>	1

b.3 – Conoscenza del territorio e lavoro di rete Sub fattore ponderale 5

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto **b.3**, si terrà conto in particolare, dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
<i>Protocolli e/o accordi con enti e/o organizzazioni previsti ma non attivati</i>	0
<i>Un solo protocollo e/o accordo attivato (allegare copia)</i>	0,3
<i>Tre protocolli e/o accordi attivati (allegare copia)</i>	0,6
<i>Da quattro a sei protocolli e/o accordi attivati (allegare copia)</i>	0,8
<i>Più di sei protocolli attivati, tutti finalizzati alla strutturazione di una rete integrata di servizi</i>	1

b. 4 – Piano di valutazione interna della qualità del servizio erogato; una proposta di metodologia di valutazione per la verifica ed il monitoraggio periodici degli interventi attivati, che preveda la predeterminazione di indicatori idonei ad accertare l'efficacia, l'innovazione ed il miglioramento qualitativo del servizio sia in itinere sia alla conclusione del periodo contrattuale. L'offerente dovrà indicare quali indicatori di valutazione intende utilizzare sui seguenti tre aspetti del servizio:

- valutazione efficacia del progetto individualizzato di intervento
- valutazione efficienza sul lavoro degli operatori
- valutazione sulla esecuzione delle attività previste nel capitolato

Sub fattore ponderale 5
Coefficienti

Indicatori

Nessuno indicatore	0
Numero due indicatori (allegare schede per la rilevazione)	0,3
Numero quattro indicatori (allegare schede per la rilevazione)	0,6
Numero otto indicatori (allegare schede per la rilevazione)	0,8
Più di dieci indicatori (allegare schede per la rilevazione)	1

b. 5 – Possesso della certificazione di qualità relativa a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (UNI EN ISO 9001:2000) **Sub fattore ponderale 10**

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto b.5, si terrà conto in particolare, dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
L'offerente <u>non</u> è in possesso della certificazione di qualità	0
L'offerente <u>è</u> in possesso della certificazione di qualità (allegare copia della certificazione)	1

b.6 – Disponibilità maggior numero di ore di assistenza domiciliare, rispetto a quelle previste nel capitolato.

Disponibilità ad effettuare un maggior numero di ore di assistenza domiciliare nel periodo contrattuale, rispetto a quelle previste nel capitolato; **Sub fattore ponderale 5**

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto b.7, si terrà conto in particolare, dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
Nessuna disponibilità ad effettuare più ore di assistenza;	0
Disponibilità ad effettuare non oltre l' 1% di ore in più di assistenza	0,3
Disponibilità ad effettuare il 2% di ore in più di assistenza	0,6
Disponibilità ad effettuare almeno il 3% di ore in più di assistenza	0,8
Disponibilità ad effettuare oltre il 3% di ore in più di assistenza	1

La valutazione del progetto avverrà sulla base dell'attribuzione dei coefficienti riportati per ogni indicatore da 0 a 1 per indicare in quale misura si esprime l'elemento di valutazione preso in considerazione. Il punteggio totale per la qualità dei servizi sarà attribuito sommando i punti assegnati ad ogni singolo elemento di valutazione.

C – Formazione e professionalità aggiuntive proposte per il servizio oggetto di gara.

Fattore Ponderale 15

La professionalità aziendale proposta con riferimento specifico al servizio in gara, verrà valutata sulla base dei seguenti indicatori, con punteggio distribuito proporzionalmente:

c. 1) Figure professionali aggiuntive che l'affidatario / R.T.I. si impegna a mettere a disposizione per il servizio oggetto di gara, oltre a quelli previsti dal capitolato in relazione alla tipologia d'utenza, alle dimensioni della struttura, all'organizzazione del servizio in termini di giornate ed orari di apertura, iniziative ed attività previste. Per ogni figura professionale aggiuntiva riportare i relativi ruoli e le funzioni da svolgere nell'ambito del servizio.

Indicatori	Sub fattore ponderale 10 Coefficienti
Nessuna figura professionale aggiuntiva rispetto a quelle richieste	0
n. 1 figura professionale aggiuntiva	0,3
fino a 3 figure professionali aggiuntive	0,6
fino a 5 figure professionali aggiuntive	0,8
più di 5 figure professionali aggiuntive rispetto a quelle richieste	1

c. 2) Descrizione del Piano di formazione/aggiornamento professionale, prodotto direttamente o partecipato all'esterno dell'organizzazione, che l'affidatario / R.T.I. si impegna ad assicurare concretamente al personale destinato alla gestione del servizio per la durata dell'appalto.

Sub fattore ponderale 5

L'attribuzione del punteggio avverrà discrezionalmente valutando in particolare, la coerenza tra il fabbisogno formativo rilevato con gli obiettivi generali e specifici della proposta formativa nonché l'articolazione, numero ore, modalità didattica e tempistica del Piano di formazione / aggiornamento professionale che il concorrente si impegna ad assicurare al personale impiegato nel servizio.

Indicatori

Coefficienti

Nessun piano di formazione previsto

0

Descrizione insufficiente del piano di formazione/aggiornamento senza indicazioni su contenuti e articolazione organizzativa

Descrizione sufficiente del piano di formazione/aggiornamento ma non soddisfacente in tutti gli elementi

0,3

Descrizione del piano di formazione /aggiornamento completa e soddisfacente in tutti gli elementi

0,6

Descrizione completa arricchita da elementi aggiuntivi /innovativi rispetto a quelli richiesti

0,8

1

L'offerta più vantaggiosa sarà desunta dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere A, B, C.

Le offerte non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte pervenute o per altre motivazioni di interesse pubblico senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute;

Si darà corso all'affidamento del servizio anche qualora, entro il termine stabilito, sia pervenuta solo un'offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici e tecnici offerti.

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, l'affidamento del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per merito tecnico – qualitativo, vale a dire il concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella somma complessiva dei criteri B, C, degli elementi di valutazione; in caso di ulteriore parità si procederà ai sensi di legge.

L'efficacia dell'affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicataria. Qualora risulti la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad affidare il servizio all'Impresa che segue, fermo restando il possesso dei requisiti.

Il Dirigente del Settore VIII

